

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIII - N. 1 - Febbraio/Marzo 2019

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

18 FEBBRAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 FEBBRAIO lunedì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

28 FEBBRAIO giovedì

- Liquidazione periodica iva: 4° trimestre 2018.
- SPESOMETRO: Comunicazione operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel 3° e 4° trimestre o 2° semestre
- ROTTAMAZIONE CARTELLE :- Pagamento ultima rata -definizione presentata entro il 15 maggio 2018

7 MARZO giovedì

- Certificazione Unica 2018: invio telematico sostituiti d'imposta

18 MARZO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi. Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.. Soc. di Capitali: Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

25 MARZO lunedì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

31 MARZO domenica

- Certificazione Unica 2018: invio agli interessati

SDI WORKS l'impero colpisce ancora

Sdi, Xml, codice univoco, XXXXXX, Pec, codice di destinazione, QRcode, AgID...3...2...1...Ignition! L'astronave della fatturazione elettronica è decollata il primo gennaio, ha sputacchiato un po', gli iniettori erano un po' ingolfati ma i deflettori completamente aperti e non c'è stato scampo per nessuno.

Tutti a bordo, tranne qualcuno rimasto a terra perché esentato (agricoltori, forfetari, minimi) o perché impossibilitato (professionisti delle attività mediche obbligati al sistema TS) o qualche figlio di un dio minore (privati, associazioni, piccole Asd). Siamo in viaggio, che emozione...ora dovremo imparare una nuova lingua e un nuovo modo di amministrare le nostre attività. Il documento analogico sarà rimpiazzato da numeri e bite e dovremo capire anche semplicemente come visualizzarli sui monitor che nel frattempo sono diventati almeno due per avere tutto in linea.

Dovremo viaggiare sempre con l'immagine del nostro codice sul telefonino per fare rifornimento al distributore, per comperare la cancelleria in cartoleria o per richiedere al ristorante la nostra E-invoice.

Dovremo fare i conti con il nuovo fatturatore e con gli invii serali entro le nuove e più varie scadenze. Dovremo capire come passare i documenti al commercialista per la contabilizzazione e dove archivarli per ricordarci chi ci deve pagare o deve essere pagato. Nasceranno nuovi rebus sulla corretta temporalità della detrazione e dubbi su come pinzare documenti analogici (ddt) a documenti digitali nativi.

Dovremo persino capire come archiviare

in modalità dematerializzata come nell'iperspazio col teletrasporto garantito dal sistema di interscambio a prova di garante della privacy.

Ma chissà quali nuovi mondi e civiltà potremo visitare, chissà quali incontri eccitanti faremo; lo Stato ci assicura a regime un ritorno di 2.000 miliardi di euro dall'adozione del sistema e chissà quali altri benefici ci aspettano.

Spesometri vaporizzati, liquidazioni automatiche, dichiarazioni iva precompilate...

Un futuro speciale, con tutti gli altri membri della comunità europea che ci osservano increduli. Allora che la forza sia con voi! Sentitevi un po' Luke e Ian, armatevi del vostro QRcode e fatturate, fatturate, fatturate contro il lato oscuro della forza... e la clausola di salvaguardia dell'IVA.... Speriamo almeno di non raggrinzirci come il maestro Yoda.

Giorgio Degasperì
Studio Degasperì Martinelli & associati



IN QUESTO NUMERO:

- SDI WORKS l'impero colpisce ancora
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO: proroga detrazioni al 2019
- RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA: nuova chance
- FATTURAZIONE ELETTRONICA: chiarimenti
- FATTURAZIONE ELETTRONICA: imposta di bollo
- TASSO INTERESSI LEGALI: aggiornamenti
- DICHIARAZIONE D'INTENTO: integrazione
- PERDITE IRPEF: nuova disciplina
- PREMI INAIL: TAGLIO DELLE TARIFFE
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: novità
- IMPRENDITORI INDIVIDUALI: estromissione immobili 2019

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Iperammortamento, investimento entro il 31 dicembre 2020

Per effetto dell'entrata in vigore della legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), l'iperammortamento si applicherà agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020, ma in quest'ultimo caso occorre che entro quest'anno il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto.

Rispetto al regime previgente, la maggiorazione si applicherà con percentuali differenti a seconda dell'entità dell'investimento. Escluse invece proroghe per il superammortamento.

Il Sole 24 Ore, pag. 23, 2 gennaio 2019

Con il nuovo regime forfettario fattura senza Iva

Tra gli effetti dell'applicazione del nuovo regime forfettario previsto per le partite Iva, vi è l'obbligo di emettere la fattura senza applicare l'Iva: lo ha sottolineato Gian Paolo Tosoni in un articolo nel quale vengono proposte alcune riflessioni su questa novità contenuta nella legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si ricorda che il nuovo regime è quello "naturale" per le partite Iva con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro annui.

Il Sole 24 Ore, pag. 23, 3 gennaio 2019

Nel 730/2019 anche il bonus verde

Tra le principali novità che caratterizzano il modello 730/2019 - le cui bozze sono state già diffuse (assieme alle relative istruzioni) dall'Agenzia delle Entrate - si segnala il bonus verde.

Si tratta cioè della detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 28 dicembre 2017, n. 205) e prorogata dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) per gli interventi di sistemazione a verde; il beneficio fiscale spetta nella misura del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per ciascuna unità immobiliare destinata ad uso residenziale.

In tale ambito sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, comprese le perti-

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO EDILIZIO: proroga detrazioni al 2019

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 commi 67-68, ha prorogato a tutto il 2019 le detrazioni fiscali IRPEF spettanti per i seguenti interventi:

- Riqualficazione energetica degli edifici (Legge n. 296/2006 e succ. disp.);
- Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR);
- Interventi antisismici, cd. "sisma bonus" (art. 16 commi 1 bis-1 sexies D.L. n. 63/2013);
- Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici relativi agli immobili "in ristrutturazione", cd. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 D.L. 63/2013);
- Sistemazione del verde di giardini e terrazzi, cd. "bonus verde" (art. 1 commi 12-15 Legge n. 205/2017).

Si ripropongono di seguito i principali aspetti delle agevolazioni fiscali prorogate dalla Legge di Bilancio 2019.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La detrazione IRPEF/IRES si applica alla generalità degli interventi previsti dalla Legge n. 296/2006 e successive diverse disposizioni normative, quali:

- Interventi di riqualificazione globale energetica degli edifici (art. 1 co. 344);
- Riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali, compresa la sostituzione di vetri e/o infissi (art. 1 co. 345);
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1 co. 346);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o pompa di calore ad alta efficienza energetica (art. 1 co. 347);
- Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (Art. 4 co. 4 D.L. n. 201/2011);
- Acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. 311/2006 (art. 14 co. 2 lett. b D.L. n. 63/2013);
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14 co. 2 bis D.L. n. 63/2013);
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento ecc. (art. 1 co. 88 L. n. 208/2015);
- Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1 co. 286 L. n. 244/2007);
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14 co. 2 lett. b-bis D.L. n. 63/2013);
- Acquisto e posa in opera di generatori d'aria

calda a condensazione (art. 14 co. 1 D.L. n. 63/2013).

La Legge di Bilancio 2019 non ha modificato gli importi massimi di detrazione spettante, per ciascuna delle detrazioni IRPEF/IRES, i quali sono pertanto rimasti invariati rispetto al 2018.

La detrazione fiscale è confermata, per la generalità delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%. Tuttavia, come nel 2018, per alcune tipologie di spese la detrazione si applica nella misura del 50%.

Sono altresì rimasti invariati gli adempimenti per il riconoscimento delle detrazioni in esame (asserazione tecnica, certificazioni degli edifici, modalità di pagamento delle spese, comunicazioni Enea) previsti sia dalla L. n. 296/2006 che dal D.M. 19/02/2007.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis del TUIR, trova generalmente applicazione con riferimento a:

- Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, se effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali;
- Interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali;
- Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti;
- Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Invariati, rispetto al 2018, anche gli obblighi in tema di modalità di pagamento delle spese.

Si ricorda infine che per le spese sostenute a partire dal 01/01/2012 la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo, da scomputare dall'imposta lorda.

ALTRI INTERVENTI

Invariate le disposizioni in vigore nel 2018 con riferimento alla detrazione IRPEF per gli interventi antisismici (cd. "sisma bonus"), le quali spettano per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Nessuna variazione anche per la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con specifiche caratteristiche (cd. "bonus mobili"), se finalizzati ad arredare un'unità abitativa in corso di ristrutturazione. Tale

agevolazione è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, per interventi di recupero avviati a partire dal 1° gennaio 2018, fermo restando il limite di spesa di 10.000 euro.

Prorogato fino al 31 dicembre 2019 anche il c.d. "bonus verde" (L. 205/2017), ovvero la detrazione IRPEF del 36% per i pagamenti effettuati nel 2019 per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta nel limite di spesa di 5.000 euro.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA: nuova chance

A distanza di un paio d'anni la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) prevede una nuova rivalutazione dei beni e delle partecipazioni possedute dalle imprese.

Ambito soggettivo

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 14/E/2017) con riferimento alla precedente disciplina contenuta nella Legge n. 232/2016, la rivalutazione compete:

- alle società di capitali residenti;
- agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS;
- alle società di persone commerciali;
- alle imprese individuali (per i beni d'impresa);
- agli enti non commerciali residenti (per i beni d'impresa);
- ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili

La Legge di Bilancio prevede la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, ecc. ad esclusione dei costi pluriennali) e le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Non sono invece rivalutabili i beni "merce" (ovvero quei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa).

La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, come identificate dall'art. 4 del DM 162/2001.

Periodo minimo di possesso

E' possibile rivalutare i beni, come sopra identificati, risultanti dal bilancio di esercizio al 31/12/2017. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Imposta sostitutiva

Sui maggiori valori di rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP. Le aliquote previste dalla Legge di Bilancio sono le seguenti:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

L'**imposta sostitutiva** dovuta per la rivalutazione (e per l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione - vedi infra) è versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (entro il termine per il versamento del **saldo imposte 2018, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**).

Effetti fiscali

Gli effetti fiscali della rivalutazione dei beni d'impresa decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (01/01/2021 per i soggetti "solari") nella generalità dei casi (deducibilità ammortamenti, ecc.);
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (01/01/2022, per i soggetti "solari"), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

Nel caso di realizzo delle plus/minusvalenze prima dei termini di effetto della rivalutazione, sono confermate le regole già previste nelle precedenti rivalutazioni (art. 3 co. 3 del D.M. 86/2002).

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
La Legge n. 145/2018 ha previsto la possibilità di affrancare il **saldo attivo di rivalutazione, liberandolo dallo stato di sospensione d'imposta**, con un'ulteriore imposta sostitutiva, fissata nella misura del 10%.

Per le società di persone l'affrancamento costituisce un incremento del costo fiscale della partecipazione del socio (poi ridotto in misura corrispondente all'atto della distribuzione), esaurendo così di fatto ogni obbligo tributario.

Per le società di capitali, l'affrancamento non comporta la necessità di pagare il "conguaglio" d'imposta al momento della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione. Tuttavia in capo ai soci il saldo attivo ricevuto va trattato alla stregua di un dividendo.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

RASSEGNA STAMPA: sintesi

nenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde, i giardini pensili e le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi previsti.

Il Sole 24 Ore, pag. 20, 4 gennaio 2019

Anche l'e-commerce assoggettato alla web tax

Anche le prestazioni connesse al commercio elettronico saranno assoggettate alla nuova web tax: è quanto precisato da Alberto Sandalo e Antonio Tomassini in un articolo, nel quale si analizzano i presupposti prescritti per l'applicazione del tributo introdotto dall'art. 1, commi da 35 a 50, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si ricorda che l'imposta sui servizi digitali graverà sui soggetti attività d'impresa che - singolarmente o a livello di gruppo - nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:

1. un ammontare complessivo di ricavi (ovunque realizzati) non inferiore a 750 milioni di euro;
2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati in Italia, non inferiore a 5.500.000 euro.

Il Sole 24 Ore, pag. 20, 5 gennaio 2019

Durc online, i consulenti del lavoro segnalano alcune criticità

In una lettera inviata a Gabriella Di Michele (direttore generale dell'Inps), Marina Calderone (presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro) ha sottolineato i problemi riscontrati dai professionisti nella procedura di richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) online.

Tra gli aspetti più critici, si segnala anche l'insoddisfazione per il contenuto delle risposte fornite dall'istituto. Alla luce di tale situazione, si auspica un intervento in tempi brevi.

Il Sole 24 Ore, pag. 18, 5 gennaio 2019

Immobili strumentali, raddoppia la deducibilità dell'Imu

Non solo le imprese ma anche i professionisti potranno usufruire della norma - contenuta nell'ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) - che dispone l'aumento dal 20 al 40 per cento della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu pagata sugli immobili strumentali.

RASSEGNA STAMPA: sintesi

A tal fine è stato modificato l'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in merito al quale pende un ricorso presso la Corte Costituzionale.
Il Sole 24 Ore, pag. 14, 7 gennaio 2019

Se l'Isee è scaduto la domanda si "converte" nella rottamazione-ter

Il "saldo e stralcio" - introdotto dall'ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) - è ammesso in presenza di un Isee entro determinati importi, prestabiliti dalla norma.

Qualora il contribuente accompagni alla dichiarazione di adesione un indicatore ormai scaduto, la domanda resterà valida ai fini della "rottamazione-ter", cioè la sanatoria prevista dal decreto collegato alla Manovra (D.L. n. 119/2018).

La conferma è contenuta nelle istruzioni al modello predisposto per il "saldo e stralcio", approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Sole 24 Ore, pag. 3, 8 gennaio 2019

Il "modello Milano" per la lotta all'evasione fiscale

L'azione di contrasto alle grandi evasioni fiscali dovrebbe fondarsi sulle sinergie tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed autorità giudiziaria: è l'opinione del direttore dell'Amministrazione fiscale, Antonio Maggiore, che in questo senso sembra guardare all'esperienza maturata nel capoluogo lombardo.

Il "modello Milano", quindi, potrebbe essere applicato anche in altre realtà territoriali, in linea con le indicazioni pervenute da alcuni organismi economici internazionali.

Il Sole 24 Ore, pag. 3, 10 gennaio 2019

Nel 2018 quasi due miliardi sfuggiti al quadro RW

Nel corso del 2018 Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno accertato omesse compilazioni del quadro RW per quasi due miliardi di euro: il dato è ripreso da Marco Mobili e Giovanni Parente, in un articolo che sottolinea come il fenomeno della detenzione di patrimoni all'estero non dichiarati al Fisco italiano non è venuto meno neppure dopo due "edizioni" della voluntary disclosure.

Si ricorda che l'adempimento in esame è stato introdotto dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Il Sole 24 Ore, pag. 17, 12 gennaio 2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA: chiarimenti

Con la pubblicazione di nuove FAQ, che formalizzano anche le risposte fornite nel corso di eventi organizzati a novembre con la stampa specializzata e che risolvono problemi pratici, molto critici e diffusi, in attesa di ulteriori chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in tema di fattura elettronica.

Partita IVA inesistente o cessata

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il Sistema di Interscambio scarterà la fattura per non conformità all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, mentre nel caso in cui essa riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto, ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il Sdi non scarterà la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: ovviamente, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli per riscontrare la veridicità di un'operazione, almeno all'apparenza, anomala.

Fattura per merce mai acquistata

Nel caso si riceva una fattura per merce mai acquistata e quindi mai ricevuta, poiché le disposizioni in materia non prevedono il "rifiuto" fiscale di una fattura, il cessionario potrà ovviamente rifiutarla o contestarla, ma solo comunicando direttamente con il cedente con ogni altro mezzo, mentre non sarà possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto/contestazione attraverso il canale Sdi.

Fatture di fine anno

Chiarito anche il comportamento per le fatture di fine anno, ovvero le fatture di acquisto datate 2018, ma ricevute nel 2019 non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail. Se la fattura è stata emessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, però, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere elettronica.

Fattura differita elettronica

È stato confermato che la fattura differita elettronica sarà possibile, poiché l'introduzione dell'obbligo digitale di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui si potrà ancora emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Ovviamente, bisognerà avere cura di emettere al momento della cessione, un DDT o altro documento equivalente che accompagni la merce, occorrerà datare la fattura elettronica con la data dell'emissione differita, indicando sempre i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data) e, infi-

ne, ricordarsi di far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese relativo alla cessione.

Detrazione dell'imposta

Si conferma che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente): quindi, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 29 gennaio 2019, ricevuta attraverso il Sdi il giorno 2 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Inoltre, è ribadito che se un fornitore non invierà la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa e al cessionario/committente (titolare di partita IVA), che non disponendo di un documento fiscalmente corretto, non sarà consentito esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo, ovviamente, gli imporrà di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via Sdi e, se non la riceve, sarà obbligato ad emettere autofattura elettronica ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 e solo a quel punto, ovvero con la regolarizzazione, potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Cessioni in ambito comunitario

Per le cessioni in ambito comunitario, invece, resterà obbligatoria la presentazione del modello INTRA. Secondo l'Agenzia, l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro, mentre l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo - sempre ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Per consumatori finali, minimi e forfettari

Per i cittadini senza partita IVA, minimi e forfettari, vi sarà la possibilità di ricevere ancora, salvo rinuncia, la fattura analogica: tuttavia, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio (quanto i condomini e gli enti non commerciali), potranno sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Attenzione, però, al fatto che gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno né l'obbligo di emettere le fatture elettroniche, né quello di conservare elettronicamente quelle analogiche ricevute, ma tale obbligo sussisterà

nel caso in cui il soggetto si renda "elettronico" comunicando semmai al cedente/prestatore la PEC, ovvero un codice destinatario, al quale ricevere le fatture elettroniche.

In ogni caso, per compilare la fattura elettronica verso "entità senza P.IVA e soggetti fuori campo IVA ad essi assimilati" è confermata la necessità di riportare il codice fiscale e di valorizzare il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con il codice convenzionale "0000000".

Confermata altresì la possibilità, ma non l'obbligo, per le operazioni attive effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, stabiliti in Italia, di emettere le fatture elettroniche via SdI (codice convenzionale "XXXXXX") che, a quel punto, risulteranno alternative alla comunicazione degli stessi dati nell'esterometro.

Il Fisco, infine, afferma che i contribuenti non sono in alcun modo tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche e che le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

Reverse charge

Per quanto riguarda, le operazioni in reverse charge, per gli acquisti intracomunitarie per gli acquisti di servizi extracomunitari, il soggetto IVA residente/stabilito in Italia sarà tenuto ad effettua-

re l'inversione contabile e l'adempimento dell'esterometro, mentre per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è sempre effettuata in regime di inversione contabile ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972, l'adempimento previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto IVA.

Come, però, già chiarito con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, una modalità alternativa all'integrazione della fattura potrà essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

In altri termini, si tratta di una "autofattura" con l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente da inviare al Sistema di Interscambio, cosicché, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Lorenzo Nicolò
Studio Moser

FATTURAZIONE ELETTRONICA: imposta di bollo

Come noto, le fatture che contengono operazioni non soggette ad Iva per importi superiori ad € 77,47 sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo pari ad € 2.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dipendono dalla tipologia di fattura:

- per le fatture cartacee il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno;
- per le fatture elettroniche è previsto l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale".

In tale seconda ipotesi, sulla fattura elettronica va apposta la dicitura "Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014", compilando il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

Relativamente alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, il versamento dell'imposta di bollo andava effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, le modalità di versamento dell'imposta di bollo sono state modificate come segue:

- per gli atti / documenti / registri, il versamento dell'imposta di bollo va effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- per le fatture elettroniche, è ora disposto che l'imposta di bollo va versata, con riferimento alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, entro il giorno 20 del primo mese successivo (l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre 2019, dovrà quindi essere versata entro il 20.4.2019, e così via, di trimestre in trimestre).

Tale nuova modalità di assolvimento dell'imposta di bollo trova applicazione per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2019.

E' inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicare al contribuente l'ammontare dovuto nell'area riservata del proprio sito Internet, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate nel Sistema d'Interscambio (SDI).

Il contribuente può scegliere di versare l'importo dovuto con due modalità alternative:

- tramite lo specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- tramite il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Per i privati nessun obbligo di conservazione elettronica della fattura

Per i privati non dovrebbe sussistere alcun obbligo di conservazione elettronica della fattura: gli stessi, infatti, possono optare per la ricezione del documento in modalità cartacea.

La tesi è sostenuta (e ben motivata) da Pierpaolo Ceroli nell'ambito di un approfondimento sul tema. Si ricorda che nei giorni scorsi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, aveva escluso anomalie tecniche nella procedura di gestione della fatturazione elettronica.

Il Sole 24 Ore, pag. 19, 14 gennaio 2019

Consumatori finali, consultazione delle fatture elettroniche solo dal secondo semestre

Soltanto a partire dal secondo semestre di quest'anno i consumatori finali potranno consultare le fatture elettroniche nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate: lo hanno chiarito gli stessi rappresentanti dell'Amministrazione fiscale nel corso del videoforum organizzato a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Confermata inoltre l'impossibilità per gli enti del Terzo Settore di registrare l'indirizzo telematico sul sito delle Entrate.

Il Sole 24 Ore, pag. 21, 16 gennaio 2019

Per gli operatori sanitari fattura elettronica esclusa a prescindere dalle scelte del paziente

L'esclusione dall'obbligo di emettere la fattura elettronica per medici e farmacisti, opera anche qualora il paziente non abbia prestato il proprio consenso all'invio dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum organizzato dal Cndcec.

Si ricorda che detta esclusione è prevista dall'art. 1, comma 53, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il Sole 24 Ore, pag. 20, 17 gennaio 2019

Addio al termine "fallimento"

Nell'ambito della riforma della disciplina delle procedure concorsuali - prevista dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri - è previsto anche il superamento del termine "fallimento", che sarà sostituito dalla "liquidazione giudiziale".

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Tra le altre novità introdotte dalla riforma, si segnalano l'introduzione di nuovi compiti agli organi di controllo e ai revisori, e la previsione di un regime premiale per l'imprenditore che si attiva tempestivamente, segnalando lo stato di crisi.

Il Sole 24 Ore, pag. 2, 11 gennaio 2019

Nell'edilizia a rischio 25mila posti di lavoro

La crisi delle principali imprese di costruzione mette a rischio circa 25mila posti di lavoro: l'allarme è stato lanciato dalle associazioni sindacali del settore edile (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che tracciano una fotografia dell'attuale situazione.

In tale contesto – come sottolineato da Alessandro Arona si auspica l'istituzione da parte del Governo di una cabina di regia, e di un fondo di garanzia finalizzato a salvare le imprese del settore.

Il Sole 24 Ore, pag. 4, 9 gennaio 2019

Una scure sulle agevolazioni fiscali

Per effetto dell'entrata in vigore dell'ultima legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145), quest'anno "scompariranno" circa due miliardi e mezzo di agevolazioni fiscali, sinora riconosciuti sotto forma di detrazioni, deduzioni, aliquote agevolate, crediti d'imposta e regimi speciali.

Un'approfondita analisi della situazione viene fornita da Marco Mobili e Giovanni Parente, secondo i quali nel biennio successivo dovrebbe invece registrarsi un recupero a favore dei contribuenti.

Il Sole 24 Ore, pag. 4, 5 gennaio 2019

Veicoli ecologici, dal 1° marzo scatteranno gli incentivi

Gli incentivi introdotti dalla legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145) per l'acquisto di veicoli meno inquinanti si tradurranno in uno sconto praticato direttamente dal concessionario all'acquirente del mezzo; il concessionario, a sua volta, si farà rimborsare dalla casa automobilistica, alla quale spetterà un credito d'imposta per l'importo corrispondente.

In materia è attesa l'emanazione di un provvedimento ministeriale attuativo, al fine di poter avviare la misura con effetto dal 1° marzo 2019, come indicato dalla norma.

Il Sole 24 Ore, pag. 2, 4 gennaio 2019
Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

TASSO INTERESSI LEGALI: aggiornamenti

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile è pari allo 0,8% base annua, come previsto dal D.M. 12 dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2018, n. 291).

Di seguito il prospetto aggiornato relativo ai coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite/pensioni vitalizie:

Età Beneficiario	Coefficiente	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
da 0 a 20	118,75	95,00	5,00
da 21 a 30	112,50	90,00	10,00
da 31 a 40	106,25	85,00	15,00
da 41 a 45	100,00	80,00	20,00
da 46 a 50	93,75	75,00	25,00
da 51 a 53	87,50	70,00	30,00
da 54 a 56	81,25	65,00	35,00
da 57 a 60	75,00	60,00	40,00
da 61 a 63	68,75	55,00	45,00
da 64 a 66	62,50	50,00	50,00
da 67 a 69	56,25	45,00	55,00
da 70 a 72	50,00	40,00	60,00
da 73 a 75	43,75	35,00	65,00
da 76 a 78	37,50	30,00	70,00
da 79 a 82	31,25	25,00	75,00
da 83 a 86	25,00	20,00	80,00
da 87 a 92	18,75	15,00	85,00
da 93 a 99	12,50	10,00	90,00

Variazione dei tassi di interesse legale a far tempo dal 1/1/2008:

DAL	AL	TASSO	PROVVEDIMENTO
1/1/2008	31/12/2009	3%	D.M. 12/12/2007
1/1/2010	31/12/2010	1%	D.M. 4/12/2009
1/1/2011	31/12/2011	1,5%	D.M. 7/12/2010
1/1/2012	31/12/2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
1/1/2014	31/12/2014	1%	D.M. 13/12/2013
1/1/2015	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014
1/1/2016	31/12/2016	0,2%	D.M. 11/12/2015
1/1/2017	31/12/2017	0,1%	D.M. 7/12/2016
1/1/2018	31/12/2018	0,3%	D.M. 13/12/2017
1/1/2019	in vigore	0,8%	D.M. 12/12/2018

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

DICHIARAZIONE D'INTENTO: integrazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato (risposta d'interpello 21/12/2018 n. 126) che per assegnare ulteriore plafond al fornitore:

- in presenza di operazioni già effettuate tra le parti, l'esportatore abituale deve presentare una nuova dichiarazione indicando in casella 2 l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi del plafond. Tale nuova dichiarazione d'intento va presentata prima di effettuare l'operazione parzialmente non coperta da plafond e la fattura relativa a tale operazione dovrà richiamare gli estremi di entrambe le lettere d'intento
- se non è ancora stata effettuata alcuna operazione tra le parti, l'esportatore abituale presenterà una dichiarazione integrativa che annulla e sostituisce l'importo originariamente assegnato al fornitore.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

PERDITE IRPEF: nuova disciplina

La legge di Bilancio 2019 prevede sostanziali modifiche per la disciplina delle perdite dei soggetti IRPEF d'impresa (imprese individuali e società di persone). Modifiche che, in deroga allo Statuto del contribuente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In particolare;

- viene uniformato il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria;
- viene introdotto il limite quantitativo dell'80% già previsto per i soggetti IRES in luogo del riporto quinquennale;
- viene stabilito che le perdite imputate ai soci dalle società di persone sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- viene introdotto un regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata relativamente alle perdite fiscali dei periodi d'imposta 2017-2019.

L'obiettivo prefisso dalla norma è:

- equiparare il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria;
- introdurre, per entrambe le fattispecie, il limite quantitativo già operante per i soggetti IRES, in luogo del limite del riporto quinquennale.

In altre parole, per entrambe le categorie di soggetti esercenti reddito d'impresa, le perdite sono compensabili esclusivamente con redditi d'impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria

Per comprendere la rilevanza delle modifiche alla disciplina delle perdite vanno fatte alcune considerazioni:

- le imprese in contabilità ordinaria, in mancanza di un apposito regime transitorio, e analogamente a quanto già accaduto in passato per i soggetti IRES (Agenzia delle Entrate, circolare n. 53/2011), applicano il nuovo regime anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (ovvero alle perdite realizzate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017);
- le imprese in contabilità ordinaria, applicando il nuovo regime anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018, possono tenerne conto nel calcolo delle imposte dovute per il 2018.

Per i contribuenti IRPEF in contabilità ordinaria è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite "di periodo" al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all'80% del reddito imponibile.

Esempio

Per meglio chiarire si riporta un esempio illustrativo delle modalità di impiego delle perdite pregresse in base alla nuova disciplina. Impresa individuale/società di persone in contabilità ordinaria che:

- dispone di perdite pregresse in misura pari a 18.000 euro
- nell'anno n+1 consegue un reddito di 20.000 euro.

Anno	Y	Perdita	Perdita utilizzabile	Y imponibile	Perdita residua
n		18.000			18.000
n+1	20.000		16.000	4.000	2.000

La perdita utilizzabile nell'anno n+1 ammonta a 16.000 euro - pari all'80% del reddito prodotto [80% x 20.000]. Il reddito imponibile risulta, pertanto, pari a [20.000 - 16.000] = 4.000 euro e la perdita residua "spendibile" nei successivi periodi d'imposta ammonta a [18.000 - 16.000] = 2.000 euro.

Come succede per i soggetti IRES l'effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare comunque nell'esercizio n+1 il 20% del reddito prodotto.

Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata

Dalle modifiche apportate consegue che:

- le imprese in contabilità semplificata che conseguono una perdita nel quadro RG del modello Redditi non potranno più compensarla con redditi di diversa natura ma solamente con altri redditi di impresa (impresa/partecipazione);
- le imprese in contabilità semplificata che conseguono una perdita avranno la possibilità di compensarla nei periodi di imposta successivi anche in presenza di redditi incapienti: nel regime previgente la perdita poteva essere compensata con qualsiasi categoria di reddito ma a fronte di una assoluta incapienza la perdita era "persa" e, quindi, non riportabile nei periodi di imposta successivi.

Regime transitorio per perdite conseguite nei periodi d'imposta 2017-2019

Per le imprese minori, la legge di Bilancio 2019 prevede un regime transitorio che coinvolge le perdite conseguite nei periodi di imposta dal 2017 al 2019.

La disposizione relativa alle perdite conseguite nel periodo d'imposta 2017 coinvolge, in particolare, le imprese in contabilità semplificata che, con l'introduzione del regime di cassa, hanno dovuto dedurre in blocco le rimanenze finali del periodo d'imposta precedente (2016) conseguendo, in alcuni casi, perdite rilevanti. Tali "perdite 2017" non compensate sono recuperabili nei periodi di imposta 2018-2020 secondo una procedura transitoria ad hoc. Le perdite fiscali 2017 non compensate con il reddito complessivo di tale anno sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Inoltre è previsto per le imprese in contabilità semplificata un limite di compensazione (che a regime è dell'80%) per le perdite che si produrranno nei periodi di imposta 2018 e 2019. La deducibilità segue lo schema seguente:

- le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

PREMI INAIL: taglio delle tariffe

È la novità con la quale il governo ha puntato a ridurre il costo del lavoro. La revisione, oltre a portare a nuovi criteri di calcolo per le prestazioni erogate dall'Istituto, comporterà anche una proroga per le autoliquidazioni.

A partire dal 01.01.2019 è prevista una riduzione dei premi e contributi Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La riduzione è pari, per l'anno 2019, al 15,24% e si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi Inail.

Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe è disposta la riduzione:

- per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.

Inoltre, per consentire l'applicazione delle nuove tariffe:

- il termine del 31.12.2018 per l'invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31.03.2019;

- sono differiti al 16.05.2019 i termini relativi a:
- a) domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
- b) calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
- c) denuncia delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il pagamento della 1° e della 2° rata sono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16.05.2019.

Inoltre, dal 1.01.2019, è stabilita:

- la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 Dpr 1124/1965);
- l'esclusione dei premi Inail dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all'11,50%);
- la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.

Cosa non cambia.

Il differimento dei termini disposto dalla legge di Bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordi-

naria dipendenti delle gestioni:

- "Industria";
- "Artigianato";
- "Terziario";
- ed "Altre Attività".

Riguarda anche la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano quindi confermati al 16 febbraio 2019 (termine che slitta al 18 febbraio 2019 in quanto cade di sabato):

- i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013. Per l'anno in corso la riduzione è pari al 15,24%;
- il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: novità

L'art. 1, comma 1053, della Finanziaria 2019 ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni alla data del 1 gennaio 2019.

I soggetti interessati sono le persone fisiche (non in regime d'impresa), le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali.

La novità principale, rispetto alla precedente normativa, è rappresentata dall'aumento dell'imposta sostitutiva che passa:

- Dall'8% al 10% per i terreni e per le partecipazioni non qualificate;
- Dall'8% all'11% per le partecipazioni qualificate.

Entro il 30 giugno 2019 dovrà essere effettuata la redazione e asseverazione della perizia di stima. I soggetti abilitati sono:

- Dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti e periti iscritti alla CCIAA per le partecipazioni;
- Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali e periti iscritti alla CCIAA per i terreni.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire con modello F24 entro il 1 luglio 2019, o in tre rate annuali (1/7/2019, 30/06/2020 e

30/06/2021) maggiorate di interessi nella misura del 3% annuo.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni edificabili e agricoli.

Si ricorda che è possibile anche rideterminare il valore di un terreno o di una partecipazione già oggetto di rivalutazione, in tal caso è possibile versare solo la differenza dovuta alla nuova rivalutazione. In caso di valore minore non è possibile chiedere a rimborso l'eccedenza versata.

Fausto Demozzi
Studio Demozzi

IMPRENDITORI INDIVIDUALI: estromissione immobili 2019

La legge di bilancio 2019 riapre la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, seguendo un'impostazione analoga a quella contenuta nell'art. 1 co. 121 della L. 208/2015.

Soggetti ammessi all'agevolazione

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'agevolazione non compete, invece, all'imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d'impresa prima dell'1.1.2019, in quanto in

quel caso il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata si è già verificato.

Beni oggetto dell'agevolazione

L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.

Gli immobili oggetto dell'agevolazione devono:

- essere posseduti al 31.10.2018 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2019.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione³² ad un'imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;

- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Perfezionamento e versamento imposta sostitutiva

Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2019.

Infine, l'imposta sostitutiva dovrà essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi